

_Lettera_N_1855

Al ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti, Paolo Onorato Vigliani
Eccellenza,

*Torino, 12 ottobre 1873

La fiducia grande che la E. V. gode pubblicamente è quella che mi move a farle parola di un affare riflettente il bene della religione ed anche dello Stato. Espongo le cose brevemente.

Nel marzo di quest'anno io aveva l'onore di parlare col Ministro Lanza, e con incarico ufficioso trattare intorno alla vertenza della temporalità de' Vescovi. Egli mi presentò tre modus vivendi proposti dal Consiglio di Stato. Se ne scelse uno che sembrava avvicinarsi di più ai limiti voluti da ambe le parti. Fatte alcune

modificazioni piuttosto di forma che di sostanza, sarebbesi ammesso quello indicato in foglio a parte colla lettera A.

Le discussioni che in quel tempo dovevano avere luogo nella camera dei deputati, consigliavano di differire l'esecuzione di quella proposta sino al termine di quella sessione parlamentare.

Se non che il cangiamento di Ministero venne a cagionare gran incaglio.

Circa la metà di luglio, io faceva relazione di queste cose a S. E. Minghetti, che il 16 dello stesso mese con bontà accusava ricevuta mia lettera, aggiungendo mi avrebbe quanto prima fatto categorica risposta. La gravità e la moltitudine delle cose pubbliche, cui egli dovette prendere parte, avranno certamente fatto ritardare o forse dimenticare l'oggetto in discorso.

Per questo motivo mi sono fatto ardito di rivolgermi all'E. V. che appunto tiene il Ministero cui tali affari si devono riferire. In quella occasione però si è soltanto parlato del modus vivendi da applicarsi ai Vescovi nominandi, ma per quelli nominati, se ne era proposto un altro segnato nel foglio colla lettera B.

Di esso allora non si ragionò né fecesi riflesso di sorta riservando ciò in epoca più opportuna.

Come prete io amo la religione, come cittadino desidero di fare quanto posso pel governo, e prendendo qui le parti di questo, parmi che il modus vivendi B sia più d'ogni altro consentaneo alle viste governative; perciocché con esso il governo:

1° Si mette in relazione diretta colla Santa Sede;

2° La Santa Sede risponderrebbe ufficialmente al governo;

3° Il governo poi, avuta comunicazione dei vescovi preconizzati, potrebbe liberamente, ove ne fosse il caso, fare le sue eccezioni prima di concedere le temporalità. 4° Anzi ammettendo questo principio parmi che il governo avrebbe un vero exequatur giacché potrebbe concedere o non concedere le temporalità, ed anche mettere condizioni quando ciò ravvivasse opportuno.

Ho creduto bene manifestare questi riflessi pratici perché la cosa possa di leggeri comprendersi nel suo vero aspetto. Qualora poi nella pratica esecuzione di quanto sopra si dovesse modificare qualche espressione, credo che la Santa Sede sia per accondiscendere. P. e. dove dicessi: Chiedendosi a Mons. etc.; questa richiesta, se si volesse, potrebbe anche farsi verbalmente da una persona incaricata; si potrebbe indirizzare egualmente al

S. Padre o al suo primo Segretario. Siccome io sono affatto estraneo alla politica e alle cose pubbliche; così se la

V. giudicasse di servirsi in qualche cosa della povera mia persona, non vi sarebbe alcun timore di pubblicità inopportuna.

Esposte queste cose debbo compiere un grave mio dovere, chiedendo benigno compatimento per la confidenza forse eccessiva con cui ho scritto; e contento di poterle augurare ogni celeste benedizione, colla massima stima, reputo ad alto onore di professarmi

Dell'E. V.

Sac. Gi o. Bosco